



COMUNE DI VILLA LAGARINA

www.comune.villalagarina.tn.it

Servizio Tecnico

**SERVIZIO SGOMBERO NEVE
E TRATTAMENTI DI
SABBIATURA E SALATURA
SULLE STRADE COMUNALI
DALLA STAGIONE INVERNALE
2017/2018 ALLA STAGIONE
INVERNALE 2019/2020**

Periodo dal 01.12.2017 al 30.04.2020

DISCIPLINARE TECNICO

ZONA 3: ABITATO DI VILLA LAGARINA E PIAZZO

Settembre 2017

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

- a) Forma oggetto del presente capitolato la prestazione, eseguita con mezzi meccanici, dei servizi di sgombero neve e spargimento sabbia e/o sale sulle strade comunali e in particolare sulle vie e piazze dei centri abitati del Comune di VILLA LAGARINA, come specificato al successivo comma d.
- b) Il servizio avrà durata di 3(tre) anni, dalla stagione invernale 2017-2018 alla stagione invernale 2019-2020 per il periodo quindi dal **01.12.2017 AL 30.04.2020**.
- c) Il servizio potrà comprendere inoltre l'eventuale pulizia dei marciapiedi e l'asporto della neve.
- d) Il servizio è da effettuarsi nella seguente zona:
ABITATO DI VILLA LAGARINA E PIAZZO come da planimetrie allegate.
- e) L'amministrazione comunale predisporrà specifica delibera di Giunta per l'affidamento del servizio.

Art. 2

REQUISITI DEI MEZZI E ATTREZZATURE.

1. La dotazione di attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio è la seguente:
 - a. trattore gommato o mezzo equivalente di larghezza massima compatibile con la viabilità comunale dei centri storici;
 - b. lama sgombraneve di larghezza massima ml 2,5 per una larghezza massima di lavoro di ml. 2,00
 - c. Spargisale
2. Gli automezzi dovranno essere assicurati ed omologati e conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale per l'esecuzione di tale servizio.

ART .3

COMPENSO ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE.

| |
|---|
| Quota fissa forfetaria annuale per reperibilità del mezzo proprio con lama e spargisale. Euro/anno 3.600,00. |
|---|

| |
|---|
| Compenso orario per trattore /camion attrezzato con lama e spargisale Euro/ora- 45,00. |
|---|

| |
|--|
| Compenso orario per eventuale intervento a mano Euro/ora-28,00. |
|--|

- a) **I prezzi sopra esposti sono tutti da assoggettarsi al ribasso percentuale (uguale per tutte le voci) offerto in sede di gara.**
- b) I prezzi indicati comprendono tutte le prestazioni di manodopera necessaria (operatore e idoneo numero di aiuti) per l'effettuazione del servizio; non verranno pertanto accettate, per alcuna ragione, liste di prestazione di manodopera aggiuntiva.
- c) I prezzi risultanti dall'aggiudicazione sono fissi ed invariabili.
- d) I prezzi relativi allo sgombero neve eseguito sia in giornata ferial e che festiva e in qualsiasi orario, diurno o notturno, si intendono comprensivi del noleggio dei macchinari e di tutte le prestazioni di manodopera necessaria per il servizio, ivi compreso ogni onere per le assicurazioni sociali degli operai o per quelle contro gli infortuni, per il consumo di carburante e lubrificante e quant'altro possa occorrere per la totale e perfetta esecuzione del servizio (assicurazione mezzo, installazione e/o smontaggio delle attrezzature sgombraneve, ecc.). Inoltre i prezzi contemplati nell'elenco s'intendono comprensivi di ogni onere per spese generali e utili di impresa, spese di manutenzione, pezzi di ricambio, periodi di inoperosità, spese generali, personale qualificato necessario, carburante, olii, grassi, dotati di regolari dispositivi di segnalazione visiva, acustica e di illuminazione previsti dalle leggi e tutto quanto occorra per dare perfettamente funzionanti i mezzi e a norma con il codice della Strada per tale tipo di servizio.
- e) La contabilizzazione del servizio verrà effettuata a misura applicando alle ore effettivamente lavorate i prezzi unitari contrattuali derivanti dallo sconto proposto in sede di offerta.
- f) **Per ogni intervento giornaliero dovrà essere presentato al Comune, tramite Il Servizio Responsabile che lo controlla, un rapportino da cui risulti l'ora d'inizio e di termine dei lavori, il numero delle ore e dei mezzi impiegati nonché le eventuali osservazioni in ordine alle difficoltà, alle varianti, ai danni riscontrati ed alle proposte da fare; tale rapporto sarà presentato entro 48 ore dal termine del servizio al fine di valutare immediatamente la corretta e regolare prestazione del servizio.** – Tale rapportino sarà sostituito dal rapporto del sistema GPS come previsto nell'ultimo comma del'art. 5 e 6.

ART. 4

TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

- a) La ditta dovrà garantire la reperibilità e l'intervento di servizio 24 ore su 24, in giorni feriali e festivi, durante tutto il periodo di servizio.
- b) **La ditta dovrà garantire l'intervento di lamatura sia su chiamata degli addetti comunali, sia autonomamente quando il manto nevoso arriva ai 5/8 (cinque/otto) centimetri di spessore. La ditta è tenuta ad intervenire anche per spessori inferiori ai 5/8 cm. qualora le condizioni della strada, sulla base dell'esperienza acquisita ed in relazione alla responsabilità assunta, suggeriscano l'intervento.**
- c) **L'intervento di salatura/sabbiatura delle sedi stradali, con funzione di prevenzione della formazione di ghiaccio, dovrà essere tempestivamente svolto ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Sono pertanto a carico delle ditte incaricate gli opportuni e preventivi sopralluoghi di verifica delle condizioni delle sedi stradali.**
- d) Il Comune di VILLA LAGARINA si riserva la facoltà, senza che da ciò la Ditta possa vantare alcun diritto o richiedere maggiori compensi, di:
 - a. eseguire direttamente con mezzi e personale propri lo sgombero della neve e/o la sabbiatura e la salatura sui tronchi di strada oggetto del presente contratto;
 - b. disporre che sui tronchi stradali oggetto del presente contratto, per l'esecuzione delle attività di sgombero neve e/o sabbiatura e salatura, in aggiunta ai mezzi della Ditta, operino anche mezzi di altre ditte, qualora a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio ciò sia ritenuto opportuno o necessario per prevenire disagi e/o blocchi della circolazione veicolare;
 - c. disporre l'intervento del mezzo della Ditta per l'esecuzione delle attività di sgombero neve e/o sabbiatura e salatura su tronchi stradali diversi da quelli indicati all'art. 1 (uno) del presente contratto. Resta peraltro inteso che tale facoltà sarà esercitata solo in via eccezionale, qualora ritenuto opportuno o necessario, a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio, per prevenire disagi e/o blocchi della circolazione veicolare.
In tale caso, gli oneri per gli eventuali percorsi fuori tronco aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per raggiungere le tratte oggetto del contratto, saranno ristorati computando il tempo impiegato per coprire il percorso fuori tronco aggiuntivo
- e) Nel prezzo orario convenuto sono compresi e compensati anche gli oneri indiretti per lo svolgimento delle attività tra cui si citano, in via esemplificativa e non esaustiva il montaggio e lo smontaggio della lama/vomere, della piastra e delle catene, la disponibilità continua dei mezzi per tutta la stagione invernale, i tempi morti per eventuali percorsi fuori tronco, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l'attrezzatura messa a disposizione, l'impegno e/o la pronta disponibilità del personale addetto alle attività di costante verifica del mutamento delle condizioni climatico/atmosferiche al fine di assicurare la tempestiva attivazione dei trattamenti per lo sgombero della neve ed antighiaccio,
- f) Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nell'art. 114 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. e dall'art. 296 e seguenti del Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Codice della Strada).

- g) Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire con qualsiasi condizione di tempo, di giorno e di notte, dando corso immediatamente ad eventuali ordini che verranno impartiti dall'Ufficio precitato.
- h) La Ditta è tenuta a ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite da parte del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve dell'Amministrazione Comunale, che potrà prendere posto anche sui mezzi operativi.
- i) L'impresa appaltatrice dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati, e sarà pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.
- j) I mezzi dovranno essere regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per la circolazione su strade pubbliche e provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrati e con a disposizione di tutto quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.
- k) L'appaltatore è tenuto ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli automezzi, nonché delle attrezzature per sgombero e/o spargimento, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in materia.
- l) Lo sgombero della neve dalle strade dovrà essere eseguito a regola d'arte, avendo cura di operare sull'intera superficie in modo uniforme e senza lasciare sul fondo alcuno strato di neve. In caso di necessità l'Amministrazione potrà disporre di provvedere all'asportazione della neve conferendola in luogo idoneo.
- m) La larghezza dell'area di sgombero dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale e dalla quantità di neve accumulata sui lati, la larghezza sgombra potrà essere ridotta soltanto in presenza di ostacoli permanenti ed accidentali posti lateralmente alla carreggiata.
- n) L'eventuale trasporto della neve dovrà essere effettuato con mezzi idonei e andrà comunque concordato con il Tecnico comunale;
- o) L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di ditte terze al fine di accelerare o comunque migliorare determinati intereventi;
- p) L'inizio e la fine del servizio dovranno essere comunicati dalla ditta operatrice per telefono a numero indicato dall'Amministrazione comunale.

ART. 5

OBBLIGHI A CARICO DELLE DITTE INCARICATE AL SERVIZIO –

La Ditta per concorrere all'affido del servizio dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) Requisito di ordine generale di cui all' art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.
- b) Certificato di iscrizione alla CCIAA per l' esercizio di lavoro per conto terzi o categorie coerenti all' oggetto dell' appalto.
- c) Possesso di idonea attrezzatura necessaria per l' espletamento del servizio.
- d) Perfetta conoscenza dei luoghi e delle situazioni che si possono venire a creare nelle zone di intervento.

La Ditta dovrà utilizzare automezzi assicurati idoneamente, targati , omologati e conformi a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale per l'esecuzione di tale Servizio, utilizzarli nel rispetto di quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e dovrà pertanto impegnarsi nell'apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie a garantirne la regolarità.

L'incaricato del Servizio sarà tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza, sia per i mezzi impiegati che per il personale addetto, nonché al rispetto di tutti gli obblighi in materia contributiva.

La Ditta incaricata del Servizio solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi in ordine a danni a persone cose o animali, causati dai mezzi durante il servizio medesimo; la stessa assicurerà inoltre la piena conformità del mezzo utilizzato alle vigenti disposizioni trasmettendo all'Amministrazione Comunale in fase di offerta autocertificazione e in seguito comunque prima dell' inizio del servizio copia autenticata del libretto di circolazione.

L'incaricato del Servizio dovrà impegnarsi ad usare, per lo scopo, il proprio mezzo meccanico, il quale dovrà essere munito di apposita assicurazione contro terzi per il Servizio di sgombero neve e spargimento sale e assicurerà inoltre la piena conformità del mezzo e delle relative attrezzature utilizzate rispetto alle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione. Dovrà fornirsi copia dell' assicurazione del mezzo per il servizio sgombero neve e spargimento sabbia/sale e responsabilità civile contro terzi per eventuali danni a cose o persone.

Qualora l'intervento sia richiesto dall'Amministrazione Comunale, l'incaricato dovrà iniziare il Servizio, con il mezzo attrezzato al più presto e, comunque, entro mezz'ora dalla chiamata telefonica di allertamento da parte degli incaricati comunali che verranno nominati dall' Amministrazione prima dell' inizio del servizio. Questo anche, ed eventualmente, in deroga alla prevista altezza di cm. 5/8.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle sole ore di intervento avrà luogo previa presentazione di fattura a fine stagione e comunque entro il 30 giugno di ogni anno; Si allegnerà distinta delle ore di lavoro, come da modulo all'uopo predisposto dall'Amministrazione Comunale e allegando, i relativi rapportini di lavoro, numerati progressivamente e vistati, dal Tecnico Comunale referente; questi ultimi per essere validi dovranno essere consegnati entro 48 ore dall'intervento.

Le Ditte incaricate della sabbatura/salatura stradale, avranno l'onere di intervenire autonomamente ogni qualvolta le condizioni della sede stradale ne presentino la necessità; l'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriori interventi ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, di verificare a

campione e in contraddittorio l'effettiva necessità dell'intervento di sabbatura o la mancata esecuzione della medesima.

La Ditta si impegna a mantenere un comportamento corretto ed irreprensibile nei confronti dei cittadini, dei colleghi e del personale comunale preposto; le disposizioni operative impartite, potranno essere modificate esclusivamente dagli incaricati comunali che verranno nominati dall'Amministrazione.

La ditta si impegna all'utilizzo dei giubbini ad alta visibilità previsti per i lavori da svolgere sulla sede stradale e di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale che il Servizio previsto richiede (scarponi antinfortunistici, cuffia antirumore, ecc.) con onere di acquisto a proprio carico.

La Ditta incaricata si impegna a mantenere sempre il proprio mezzo e l'attrezzatura relativa perfettamente funzionante, ad iniziare il Servizio con il serbatoio del carburante a pieno carico, dotato di catene da neve, con luce lampeggiante, fari funzionanti e comunque in perfette condizioni necessarie allo svolgimento del Servizio previsto, in maniera tale da evitare inconvenienti di sorta.

Le Ditte incaricate si faranno scrupolo di svolgere il Servizio in maniera ottimale cercando, in linea di massima, di evitare accumulo di neve in prossimità di passi carrai, di accessi, di aree a deposito cassonetti rifiuto, parcheggi per handicappati, marciapiedi e comunque di tutti quei luoghi che il buon senso e la buona pratica consigliano di evitare.

Gli interventi di salatura/sabbatura stradale verranno svolti autonomamente e immediatamente, ogni qualvolta le condizioni delle sedi stradali ne presentino la necessità;

Ogni trattorista sarà obbligatoriamente dotato di proprio telefono cellulare, avendo adeguata copertura di ricezione a garanzia dell'immediata reperibilità. I numeri telefonici dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione comunale.

Al termine di ogni intervento di salatura/sabbatura delle sedi stradali, la Ditta dovrà tener nota su apposito rapportino di lavoro prodotto dall'Amministrazione Comunale, la data e gli orari dell'intervento effettuato. Il rapportino verrà trasmesso il primo giorno lavorativo successivo all'intervento a riprova degli interventi eseguiti e per la quantificazione delle prestazioni.

Qualora l'intervento di sabbatura/salatura delle sedi stradali previste, sia richiesto dall'Amministrazione Comunale, l'incaricato dovrà iniziare il Servizio, al più presto e comunque entro mezz'ora dalla chiamata.

Per le aree di Sua pertinenza, la Ditta si rende responsabile per eventuali danni e/o contestazioni che dovessero derivare dalla mancata esecuzione a regola d'arte dell'incaricato affidatogli dall'Amministrazione Comunale, nella sua globalità; A tal fine la Ditta è tenuta a sottoscrivere apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone cose o animali, nell'espletamento dei lavori inerenti il servizio, sollevando con ciò il comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

La ditta appaltatrice non potrà eseguire lo sgombero neve per terzi prima di aver completato a perfetta regola d'arte gli interventi oggetto del presente capitolato.

Nel caso di danno eventualmente arrecato al patrimonio stradale dell'Amministrazione a causa dell'esecuzione dei servizi di competenza, l'Affidatario è tenuto alla immediata riparazione dei danni, in caso contrario l'Amministrazione richiederà l'assolvimento dell'obbligo entro un termine ultimo; nel caso di ulteriore mancato assolvimento dell'obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di detrarre, dalle somme spettanti all'Appaltatore un importo pari al danno stimato o riparato. L'eventuale recidività dell'Appaltatore può costituire causa di risoluzione anticipata del contratto. L'Appaltatore è altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nelle persone e nelle cose, nonché delle eventuali infrazioni alle norme di legge sulla circolazione stradale. In tutte le circostanze sunnominate l'Appaltatore si impegna a mantenere totalmente sollevata l'Amministrazione.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione anticipata del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria inoltre si impegna ad osservare quanto di sua competenza in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. in merito ai rischi specifici connessi con l'esecuzione dei lavori in oggetto.

La ditta aggiudicataria s'impegnerà ad accettare l'eventuale installazione sui mezzi utilizzati per le attività di sgombero, per tutta la durata del contratto, di dispositivi di localizzazione satellitare.

Art. 6

OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE -

La sabbia e il sale ad uso disgelo stradale, per i veicoli dotati di idoneo spargisale/ghiaia, verranno forniti dall'Amministrazione Comunale ad inizio stagione e, successivamente, previa richiesta da parte della Ditta, la quale dovrà farne richiesta con anticipo minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi per l'effettuazione della consegna. Il materiale sarà messo a disposizione presso il magazzino comunale.

Sarà a carico dall'Amministrazione Comunale, produrre, qualora se ne riscontri la necessità, eventuali ordinanze a limitazione e/o prescrizione della circolazione stradale necessaria per garantire o limitare lo svolgimento del Servizio e/o l'incolumità degli utenti della Strada.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di dotare i mezzi adibiti al servizio di spalo neve e spargimento sale di appositi dispositivi di localizzazione satellitare per verificare il territorio coperto e le ore di effettivo servizio svolto.

Art. 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei compensi spettanti avverrà previa emissione di fattura controllata e liquidata dal funzionario incaricato nei seguenti modi:

- a) un primo acconto pari al 30% entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;

- b) Il rimanente a fine stagione invernale e comunque entro il 30 giugno di ogni anno sulla base dei servizi effettivamente prestati.

Prima della liquidazione della fattura si verificherà l'eventuale esistenza di penali da applicare.

La ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art.3 della legge 13.08.2010 n. 136.

Sarà necessario l'emissione di fattura elettronica ai sensi del D.M. n.55 del 03.04.2013.

Art. 8

PENALI

Fatte salve le eventuali conseguenze civili e/o penali per le quali la Ditta incaricata del Servizio resta totalmente responsabile, sollevando da qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Comunale in relazione allo svolgimento del Servizio in parola, le penali previste, valide sia per gli interventi di lamatura, di sabbiatura/salatura, per sedi stradali, piazze, piazzali, e che verranno applicate, previa formale contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora ne sussistano i presupposti, sono così determinate:

1. per il massimo di un'ora in ritardo e fino ad un massimo di ore 2 (due) eccedente la mezz'ora dalla chiamata l'esecuzione del Servizio o da quanto previsto dagli Articoli precedenti di cui al presente Disciplinare: Euro 180,00.- per ogni ordine di chiamata.

2. per la mancata sollecitudine nell'intervento la penale sarà composta da Euro 180,00.-di cui al punto n. 1) e dalla mancata corresponsione delle ore impiegate per l'intervento eseguito in ritardo; medesima penale verrà corrisposta qualora l'intervento eseguito, previo accertamento del Tecnico Comunale, non ne presenti le effettive necessità;

3. per un solo mancato intervento nel corso dell'intera stagione, comunque dovuto a causa di forza maggiore e non imputabile a cattiva volontà, la penale sarà determinata dalla somma prevista al punto n. 1) integrata dal danno economico dimostrabile arrecato all' Amministrazione Comunale: nel momento in cui il servizio di sgombero neve o salatura/sabbiatura sia comunque avvenuto in tempi ragionevoli ed avendo poca rilevanza quale Ditta abbia effettivamente effettuato il lavoro, l' unico danno economico all' Amministrazione Comunale che può essere dimostrato è eventualmente il maggior importo orario rispetto a quello concordato tra le parti. Pertanto, nel caso in cui il servizio sostitutivo di sgombero neve o spargimento sale sia avvenuto in tempi ragionevoli da parte della Ditta, la penale da applicarsi dovrà essere pari alla somma di Euro 180,00 e il maggior costo orario rispetto a quanto pattuito richiesto dalla Ditta che ha effettuato il servizio. Nel caso il servizio sostitutivo fosse effettuato dagli operai Comunali in quanto non è possibile reperire alcuna Ditta sostitutiva della Ditta che ha stipulato il contratto, la penale da applicarsi sarà pari alla somma tra Euro 180,00 e il costo orario degli operai comunali.

3a. In caso di forza maggiore e non imputabile a cattiva volontà, il servizio sostitutivo provvisorio di sgombero neve o spargimento sale potrà essere fatto da altra Ditta

oppure dagli operai comunali al fine di garantire la corretta pulizia; Pertanto, le due Ditte assuntrici dell'incarico sgomberano neve e

spargimento sale, in caso di forza maggiore al fine di poter meglio garantire la corretta pulizia delle strade, possono concorrere entrambe allo sgombero neve e spargimento sale sulle strade in tutto il territorio del Comune, fermo restando la priorità e assumendosi le responsabilità dei tratti così come individuati nel proprio contratto.

4. in caso di grave e volontaria inadempienza, da parte della Ditta, degli obblighi assunti, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedere d'Ufficio, a rischio e onere dell'impresa, chiamando ulteriori Ditte e applicando inoltre, e in ogni caso, il doppio della penale prevista per il mancato intervento di cui al punto n. 1); l'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, come stabilito dall'art. 29 del R.D. 25.05.1895 n. 350 e di tutelarsi legalmente nei confronti dell'inadempiente, qualora ne sussistano gli estremi. Le indennità previste di cui all'art.9 del presente Disciplinare non verranno corrisposte.

ART. 9

SUBAPPALTO

Il Comune di Villa Lagarina, fa espresso divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato o di cedere in tutto o in parte il contratto che ne deriva e il credito relativo.

ART. 10

CAUZIONE

1. L'Appaltatore dovrà costituire, in sede di sottoscrizione del contratto ed a garanzia dello stesso, una cauzione/fideiussione pari al 10 % del valore contrattuale (si intende importo derivante dal fisso), come risultante dalla procedura di gara, nelle forme di legge e in conformità a quanto stabilito dal bando integrale di gara.

2. La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4. La cauzione sarà svincolata o restituita al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di altre eventuali pendenze..

ART. 11

VARIE

Il presente Disciplinare Tecnico è composta da n. 11 (undici) articoli una planimetria degli interventi e diverrà parte integrante e sostanziale della Delibera di Giunta annuale di incarico del Servizio.

Nel caso la Ditta non riuscisse a produrre, per la data di inizio del servizio , copia del libretto con le omologazioni dei mezzi e relative attrezzature, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedere d'ufficio, a rischio e onere dell'impresa, chiamando ulteriori Ditte per eseguire gli interventi necessari e garantire il servizio; Tutti i costi eccedenti il costo contrattuale normale che l' Amministrazione avrebbe sostenuto con l' applicazione del presente disciplinare saranno addebitati alla Ditta affidataria del servizio.

Previa diffida rimane facoltà dell' Amministrazione di risolvere il contratto con la Ditta affidataria qualora la documentazione dei mezzi non venisse consegnata entro la data di inizio del contratto stabilita all' art. 3 questo indipendentemente che vi sia stato bisogno o meno di intervenire.

Qualora la Ditta intendesse recedere il contratto prima della scadenza del 15.04.2019, dovrà corrispondere una penale pari al fisso indicato all' art. 3 e il costo in più che l' Amministrazione dovrà eventualmente sostenere per il completamento del servizio.

Allegati: Planimetrie strade